



Camera di Commercio
Caserta

LA COSTITUZIONE DELLE START UP

L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO



IL D.L. 18/10/2012, n. 179 – ART. 25

Start-up innovativa: finalità, definizione e pubblicità

Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 (OMISSIS)..... Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

Ai fini del presente decreto, l'impresa start-Up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:



I REQUISITI VALIDI PER TUTTE LE START UP (art. 25, comma 2, D.L. 179/12)

A) lettera soppressa

B) è costituita da non più di sessanta mesi;

C) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

F) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

G) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

H) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (vedi slides successive):

segue.....



segue.... I REQUISITI VALIDI PER TUTTE LE START UP

B) è **costituita** da non più di sessanta mesi

La norma considera sia la possibilità che l'impresa nasca direttamente come start up sia quella che diventi tale in un momento successivo, ponendo un termine finale (60 mesi).

N.b. una società può essere start up per un arco temporale massimo di 5 anni (si tratta di una semplificazione – la norma esprime il tempo nell'unità di misura "mese") – cancellazione dalla sezione speciale per decorso del termine (cfr. parere MISE n. 79330/16)

ATTENZIONE al termine **costituita = società iscritta per la prima volta al Registro delle Imprese**

Esempi:

iscrizione in sezione ordinaria	Iscrizione in sezione speciale	Tempo massimo di permanenza in sezione speciale
Gennaio 2015	Gennaio 2015	5 anni – gennaio 2020
Gennaio 2015	Gennaio 2018	2 anni – gennaio 2020

segue.....



segue.... **I REQUISITI VALIDI PER TUTTE LE START UP**

C) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

D) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

E) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

ATTENZIONE ai punti D) ed E) che, come gli altri requisiti, devono permanere per tutto il tempo di iscrizione in sezione speciale

segue.....



segue.... I REQUISITI VALIDI PER TUTTE LE START UP

F) ha, quale **OGGETTO SOCIALE** esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

L'oggetto sociale deve essere descritto nella maniera più precisa possibile, in modo da consentire di comprendere la natura innovativa ed ad alto valore tecnologico dell'attività che l'impresa intende svolgere.

ATTENZIONE

I tre elementi “sviluppo, produzione e commercializzazione” non sono alternativi tra loro, ma sono da intendersi corequisiti cumulativi nell'ambito dell'oggetto sociale (cfr. parere MISE n. 160415/18).

I prodotti o servizi devono essere innovativi ed ad alto valore tecnologico. L'assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore tecnologico” indica un binomio indissolubile che il

segue.....



segue.....

legislatore considera *condicio sine qua non* per la definizione della fattispecie e l'iscrizione in sezione speciale (cfr. parere MISE del 2016).

OGGETTO SOCIALE ≠ ATTIVITA'

E' possibile che, all'atto della dichiarazione di inizio attività ai fini REA, una determinata attività sia inizialmente oggetto di sviluppo, poi di produzione e successivamente di commercializzazione, con la scissione, pertanto, delle tre fasi aziendali, dovuta alla alta tecnicità ed innovatività dei prodotti/servizi.

“Appare ampiamente legittimo ed inquadrato nella fisiologia normativa d'un lato ed economico-aziendale dall'altro, che lo sviluppo possa impegnare (a seconda della innovatività del progetto di start up) parte abbondante della permanenza in sezione speciale della società. Peraltro, ai fini REA, appare quanto mai importante ed apprezzabile che l'impresa dichiari l'attività realmente svolta in questo momento e non si rappresenti pedissequamente ed anodinamente la descrizione dell'oggetto sociale” (fonte parere MISE n. 160415/18).

segue.....



segue.... **I REQUISITI VALIDI PER TUTTE LE START UP**

G) non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

Il requisito risponde alla volontà del legislatore di evitare che si creino start up innovative frutto di spin off di precedenti esperienze consolidate che non avrebbero i requisiti di fondo dettati dalla norma, in primis il vincolo temporale (60 mesi dalla costituzione), con una indebita dilatazione nel tempo dell'attività di start up e delle conseguenti agevolazioni.

segue....



segue....

BREVI CONSIDERAZIONI

- **TASSATIVITA' dell'elencazione** (cfr. parere MISE n. 155183/15) – E' possibile l'iscrizione in sezione speciale dell'impresa che abbia, come core business, un'attività derivante dall'affitto di un'azienda o di un suo ramo, non espressamente indicato dall'art. 25, lettera g) del D.L. 179/12. Al riguardo, il criterio ispiratore è da rivenirsi nel dettato normativo (art. 1, comma 2 del D.L. 1/12, convertito in L. 27/12) secondo cui *“le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è liberaOMISSIS”*. L'art. 2556 cc accomuna le due fattispecie (cessione e affitto) solo ai fini della forma e della pubblicità dei relativi contratti, ma le finalità sono diverse, tenuto anche conto, nell'ipotesi di affitto di azienda, della natura provvisoria del trasferimento, del differente *animus* (possesso nel caso della cessione, godimento nel caso dell'affitto) e dell'obbligo di restituzione finale, oltre agli obblighi ricorrenti, quali, ad esempio, il pagamento del canone periodico.

segue....



segue....

- **ECCEZIONE – conferimento di impresa individuale in srl unipersonale** (cfr. parere MISE n. 6057/15)

La trasformazione, a differenza della fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda, non rientra tra i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui all'art. 25 del D.L. 179/12. Siamo, dunque, nel campo di una forma atipica di trasformazione eterogenea (non contemplata dal diritto positivo che pure ha disciplinato le ipotesi di trasformazione omogenea ed eterogenea).

Tuttavia, a parere del Ministero dello Sviluppo Economico, intervenuto con il citato parere per colmare una lacuna legislativa e con un'interpretazione teleologica, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti che, imprenditori individuali, pur titolari di privativa industriale, non potrebbero avvalersi del dispositivo normativo innanzi citato, in quanto non costituiti in forma societaria ed in quanto, al tempo stesso, impediti a trasformarsi in società.

La volontà del legislatore, come già chiarito, è indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi della norma atti a creare artificialmente delle start up sulla base di esperienze già avviate. Da ciò deriva che il medesimo legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell'attività (innovativa ad alto valore tecnologico) tramite un'ipotesi di continuazione, mutato il tipo sociale.



“Si ritiene dunque che il conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto un’attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare di impresa individuale) sia socio unico, contempli, per le finalità di cui all’art. 25, comma 2, lettera g) del D.L. 179/12, un’ipotesi di trasformazione atipica eterogenea. Ovviamente, tale attività non deve essere stata esercitata per un periodo superiore a 60 mesi complessivi, comprensivi della parte pretrasformazione e di quella successiva alla trasformazione stessa, perché altrimenti verrebbe meno il criterio della continuazione dell’attività che supporta l’intera ricostruzione.”



REQUISITI ULTERIORI E ALTERNATIVI TRA LORO

- 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. OMISSISIn assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
- 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270*;
- 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

segue.....



segue**REQUISITI ULTERIORI E ALTERNATIVI TRA LORO**

SPESE IN RICERCA E SVILUPPO – devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo ed il valore totale della produzione (rif. conto economico)

Le spese in ricerca e sviluppo sono splittate in due sottocategorie:

- Costi della ricerca di base (studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma sono di utilità generica per l'impresa);
- Costi della ricerca applicata (studi, esperimenti, indagini e ricerche con le connesse applicazioni che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto).

segue



segue

Nel caso di nuova costituzione o nell'ipotesi in cui la start up non abbia ancora provveduto al deposito del primo bilancio, il requisito è soddisfatto attraverso apposita dichiarazione resa in tal senso dal legale rappresentante.

Negli anni successivi, la start up è tenuta a **quantificare tali spese ed a darne una descrizione nella nota integrativa del bilancio di esercizio** (art. 25, comma 2, lettera h, n. 1 del D.L. 179/12).

Se ne ricorrono i presupposti, le start up possono presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le **micro imprese**, riportando le informazioni richieste dall'art. 25 del D.L. 179/12 **in calce allo stato patrimoniale**.

N.B. è NECESSARIO rispettare il rapporto percentuale o, comunque, non scendere al di sotto del limite minimo fissato dal legislatore al 15%

segue ...



segue**REQUISITI ULTERIORI E ALTERNATIVI TRA LORO**

FORZA LAVORO – impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, di personale qualificato

Personale qualificato/forza lavoro	requisito	oppure
1/3	Dottorato di ricerca completato o in corso di svolgimento	Laurea magistrale + svolgimento, per almeno 3 anni, di attività di ricerca certificata
2/3	Laurea magistrale	

Segue....



segue....

Il caso dell'amministratore - Cfr. parere MISE n. 147538/14 e n. 155486/15 – la norma consente, in armonia con la disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia sotto forma di classico "lavoro subordinato" che a titolo di parasubordinazione o, comunque, a "qualsiasi titolo". Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, la locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" non può scindersi dall'altra di "impiego".

Pertanto, se i soci amministratori sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o "a qualunque titolo"), il requisito, unitamente ai titoli di studio richiesti ed alla percentuale sulla forza lavoro, appare soddisfatto. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali che hanno l'amministrazione della società ma non sono in essa impiegati.

segue ...



segue**REQUISITI ULTERIORI E ALTERNATIVI TRA LORO**

PRIVATIVA INDUSTRIALE – CASI PARTICOLARI

- **Possesso di una licenza d'uso** – cfr. parere MISE n. 218430/15 – il requisito risulta soddisfatto anche nell'ipotesi in cui la start up sia titolare di una licenza d'uso su un'invenzione oggetto di deposito, ma non ancora brevettata;
- **Depositaria di privativa** – cfr. parere MISE del 2014 - il requisito risulta soddisfatto anche nel caso in cui la start up abbia solo presentato la domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l'esito;
- **Titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (tenuto dalla SIAE)** – cfr. parere MISE n. 218415/15 – con il termine “titolare dei diritti” si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che può esercitare i diritti di sfruttamento economico del software, a



prescindere dal fatto che ne sia anche l'autore, al quale può essere legato da uno specifico contratto;

- **Modello di utilità** – cfr. parere MISE n. 111865/16 – il requisito appare soddisfatto, tenuto conto che il modello di utilità, come definito dall'art. 82 del codice della proprietà industriale, è il nuovo modello atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Sicuramente il modello di utilità rientra nelle privative industriali e lo stesso Ministero riporta che “È a volte difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.”;
- **Brevetto ornamentale (disegno e modello)** – cfr. parere MISE n. 513/18 – il requisito non appare soddisfatto, tenuto conto che il brevetto ornamentale non è espressamente citato dalla norma e che rappresenta una tipologia di privativa diversa dal brevetto per



invenzione, dal brevetto per una nuova varietà vegetale o dalla topografia di prodotto a semiconduttori, espressamente elencati;

- **Marchio** – cfr. parere MISE n. 155486/15 - il requisito non appare soddisfatto, tenuto conto che, benchè il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente alle invenzioni industriali, topografie, ..., limitandola, quindi, espressamente;
- **Ne bis in idem** – cfr. parere MISE n. 348960/18 – il requisito della privativa industriale, in quanto abilitante, può essere speso unicamente una volta, per cui non appare soddisfatto nell'ipotesi in cui la medesima privativa sia utilizzata da un titolare, da un licenziatario e da altre sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una startup.



MUTAZIONE dei requisiti ex art. 25, D.L. 179/12, lett. h) durante l'iscrizione in sezione speciale

(cfr. parere MISE n. 222631/15) – benchè la norma non faccia riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h), purchè risulti verificata in maniera continuativa, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno dei tre.

In ipotesi di mutamento delle informazioni e dei requisiti, l'impresa deve provvedere tempestivamente alla necessaria comunicazione al Registro delle Imprese (aggiornamento informazioni e dichiarazione requisiti), senza tenere conto della scadenza del termine.



Camera di Commercio
Caserta

L'UFFICIO AQI DI CASERTA

ASSISTENZA QUALIFICATA ALLE IMPRESE

Dove si trova: *presso l'Ufficio del Registro Imprese*

Compiti: *svolge tutte le fasi procedurali ed operative finalizzate alla costituzione di una s.r.l. start up innovativa, mediante l'utilizzo del modello standard tipizzato con sottoscrizione digitale autenticata ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.*



PRIMA FASE

IL PERSONALE DELL'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO ASSISTE I FUTURI SOCI



- 1) nella stesura definitiva dell'oggetto sociale (determinato, lecito, possibile e consistente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico);
- 2) nella valutazione del possesso del requisito di start -up innovativa e nella predisposizione della relativa modulistica;
- 3) nella compilazione dell'atto costitutivo e dello statuto, utilizzando il modello standard tipizzato;



SECONDA FASE

L'UFFICIO AQI EFFETTUA GLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO



La verifica antiriciclaggio avviene attraverso la somministrazione di un'intervista ai soci



TERZA FASE

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' START-UP



- 1)** lettura dell'atto costitutivo e dello statuto da parte del Conservatore del Registro delle Imprese;
- 2)** sottoscrizione digitale dell'atto costitutivo e dello statuto da parte dei soci, con firme autenticate dal Conservatore;



QUARTA FASE

ADEMPIMENTI EFFETTUATI DALL'AQI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO



- registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Agenzia delle Entrate (l'ufficio AQI svolge la funzione di sostituto d'imposta);
- compilazione della domanda con comunicazione Unica con la quale l'ufficio AQI, a seguito di procura conferita dal futuro/i amministratore/i, chiede l'attribuzione del cf/Partita Iva e l'iscrizione della società al Registro delle Imprese, ai fini dell'immediata e contestuale iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale come start –up innovativa.